

**AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA  
Determinazione del Dirigente  
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

**N. 74 - 15970/2011**

(numero-protocollo/anno)

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO PREVISIONALE DI DISPERSIONE DELLE COMPONENTI INQUINANTI ED ODORIGENE DERIVANTI DA UN IMPIANTO A BIOGAS, ALIMENTATO DA REFLUI ZOOTECNICI E BIOMASSE AGRICOLE.

(U.I. € =4.920,00= IVA 20% INCLUSA).

**Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

Premesso che:

- Il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011 assegna al Servizio risorse e obiettivi gestionali finalizzati a collaborazioni e servizi a supporto delle attività del Servizio;
- Le iniziative di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili sono oggi prioritarie per perseguire gli obiettivi comunitari, nazionali e regionali di sviluppo sostenibile delle stesse, al fine di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e le emissioni di gas che producono effetto serra;
- Le opere per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili sono definite "di pubblica utilità e indifferibili e urgenti", così come indicato nel D.Lgs. 387/2003;
- La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono soggetti all'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003;
- La Regione Piemonte con Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 ha delegato alle province il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica nonché le funzioni di rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni;
- Ai sensi dell'art. 268, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 è definito inquinamento atmosferico ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

Considerato che:

- In data 10 agosto 2010 è pervenuta al Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche istanza da parte della Società Agricola Carmagnola Biogas S.r.l. finalizzata al rilascio di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un impianto a biogas da reflui zootecnici della potenza di 1Mw da realizzarsi nel Comune di Carmagnola (TO);

- In data 28 marzo 2011 è pervenuta all'Amministrazione scrivente la petizione avverso la costruzione dell'impianto (ns. prot. 273430 del 29/03/2011) sottoscritta dai cittadini della borgata San Bernardo preoccupati per la dispersione di eventuali odori molesti provenienti dal futuro impianto;
- La forte preoccupazione che la realizzazione dell'impianto sta suscitando nell'opinione pubblica ha indotto la stessa amministrazione comunale ad individuare condizioni più restrittive per la costruzione di impianti a biogas;
- Nell'ottica di limitare il più possibile eventuali ricadute in grado di limitare fortemente l'utilizzo del territorio, assume rilievo l'esigenza di valutare preventivamente la portata di eventuali dispersioni di sostanze odorigene.

Ritenuto che:

- Per l'attività di cui sopra è necessario effettuare, oltre una stima delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, anche uno studio sulla dispersione delle componenti odorigene in grado di mettere in luce anche l'eventuale insorgenza di episodi critici;
- Per la realizzazione del suddetto studio, dovendosi avvalere di appositi strumenti informatici e professionalità tecnico-specialistiche in materia di dispersione previsionale degli inquinanti, attualmente non presenti all'interno dell'Ente, si rende necessario conferire il presente incarico a soggetti esterni;
- la Società SIMULARIA S.r.l., rappresentata dalla Dott.ssa Rossella Prandi, è in possesso delle risorse e dei requisiti richiesti per il servizio di modellistica atmosferica oggetto dell'incarico;
- La Dott.ssa Rossella Prandi ha già svolto per conto della Provincia di Torino una consulenza tecnica scientifica a supporto della modellistica atmosferica e del monitoraggio degli inquinanti (D.D. n. 250-60121/2008).

Vista la nota della Società SIMULARIA S.r.l., acquisita al protocollo dell'ente in data 22/04/2011 al n. 360850, in base alla quale la ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire la prestazione richiesta alle condizioni tutte riportate nella stessa, verso corrispettivo di € =4.100,00=, oltre IVA del 20% pari a € =820,00= e così per complessivi € =4.920,00=.

Vista la scheda istruttoria per incarico professionale depositata agli atti, in relazione all'assenza di strutture organizzative e professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi oggetto dell'incarico;

Richiamato l'art. 110, comma 6, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

Richiamato inoltre l'art. 62, comma 2, del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa fare fronte con personale in servizio la Provincia può provvedere, in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate e delimitate, stabilendo preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Richiamato l'art. 2 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi, ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale;

Preso atto che, come previsto dall'art 55, comma 2, del succitato regolamento "si può prescindere dalla programmazione della Giunta in ipotesi di particolare urgenza";

Considerato infatti che, a fronte della forte preoccupazione che la realizzazione dell'impianto in parola sta suscitando nell'opinione pubblica, e dei ristretti termini per l'eventuale adozione del provvedimento autorizzativo da parte di questa Amministrazione, occorre procedere con estrema urgenza nell'individuazione di possibili ricadute in grado di limitare fortemente l'utilizzo del territorio;

Preso atto inoltre che, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera d) del medesimo regolamento, il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, per incarichi di importo pari o inferiore a 5.000 euro;

Dato atto che:

- Il corrispettivo pattuito è da considerarsi congruo in relazione alla tipologia dello studio oggetto dell'incarico;
- La verifica della qualità e quantità della prestazione e la sua rispondenza alle condizioni pattuite sarà oggetto di costanti verifiche da parte del responsabile del servizio;
- In relazione agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10, il presente incarico è escluso dall'ambito di applicabilità in base ai presupposti indicati nella relativa circolare prot. n. 54800/11 del 18/01/11 – Esclusioni - *lettera I*) in quanto affidato ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/01.

Visto:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- La L.R. 26 aprile 2000 n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- Il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il Regolamento per l'accesso agli impieghi nella Provincia di Torino approvato con D.C.P. n. 122-97908 del 25/06/1996, ultima modifica D.G.P. n. 865-23867 del 05/06/2009;
- L'allegato schema di contratto nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico.

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi degli articoli 107 e 192 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto.

Richiamato l'articolo 151, comma 4 del citato testo Unico.

### DETERMINA

- 1) Di affidare alla Società SIMULARIA S.r.l. con sede in Via Principe Tommaso, 39 - 10125 Torino - P. IVA 10246380017, per le motivazioni espresse in narrativa, l'incarico professionale per la realizzazione di uno studio previsionale di dispersione delle componenti inquinanti ed odorigene, in grado di mettere in luce anche l'eventuale insorgenza di episodi critici, derivanti da un impianto a biogas, alimentato da reflui zootecnici e biomasse agricole, da realizzarsi in Strada Vado della Valle nel Comune di CARMAGNOLA (TO), al prezzo netto di € =4.100,00= oltre IVA al 20% per € =820,00= e così per complessivi € =4.920,00= alle condizioni di cui all'offerta pervenuta in data 22/04/2011 prot. n. 360850 e depositata agli atti.
- 2) Di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente il dettaglio delle modalità di realizzazione del progetto di cui al *punto 1*).
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso al Collegio dei Revisori per la valutazione di cui all'art. 1, comma 42, della L. n. 311/04, in quanto di valore inferiore a € 5.000,00 come da espressa indicazione del medesimo.
- 4) Di applicare la spesa di € =4.100,00= + € =820,00= per IVA 20% per un totale di € =4.920,00= sull'intervento 1070403 del Bilancio di Previsione 2011 - capitolo 3021 del PEG 2011 (T.F.: F.P.).
- 5) Di stabilire che il contratto sarà regolato dalle condizioni tutte riportate nell'offerta acquisita al protocollo dell'ente in data 22/04/2011 al n. 360850 nonché dalle seguenti ulteriori condizioni:
  - il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art 1284 c.c.;
  - nell'ipotesi di mancanza anche di uno dei requisiti previsti per legge l'affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, aggiunto dall'articolo 1, comma 4 del D.L. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito con modificazioni in Legge n. 191 del 30 luglio 2004.

Torino, 24/05/2011

Il Dirigente del Servizio  
Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche  
(Dott. Francesco Pavone)

## **PROVINCIA DI TORINO**

### **INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO PREVISIONALE DI DISPERSIONE DELLE COMPONENTI INQUINANTI ED ODORIGENE DERIVANTI DA UN IMPIANTO A BIOGAS, ALIMENTATO DA REFLUI ZOOTECNICI E BIOMASSE AGRICOLE, DA REALIZZARSI IN STRADA VADO DELLA VALLE NEL COMUNE DI CARMAGNOLA (TO)**

#### **TRA**

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche Dott. Francesco Pavone nato a Gioia del Colle (BA) il 9.8.1952 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

#### **E**

La società SIMULARIA S.r.l. con sede in via Principe Tommaso, 39 10125 Torino p. IVA 10246380017 rappresentata dalla dott.ssa Rossella Prandi, nata a Novara il 01/03/1970, residente in Via G. Verdi, 37 10024 Torino (TO)

#### **PREMESSO CHE**

- in data 10/08/2010 è pervenuta al Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche istanza da parte della Società Agricola Carmagnola Biogas S.r.l. finalizzata al rilascio di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un impianto a biogas da reflui zootecnici della potenza di 1Mw da realizzarsi nel Comune di Carmagnola (TO);
  - in data 28 marzo 2011 è pervenuta all'Amministrazione scrivente la petizione avverso la costruzione dell'impianto (ns. prot. 273430 del 29/03/2011) sottoscritta dai cittadini della borgata San Bernardo preoccupati per la dispersione di eventuali odori molesti provenienti dal futuro impianto;
  - la forte preoccupazione che la realizzazione dell'impianto sta suscitando nell'opinione pubblica ha indotto la stessa amministrazione comunale ad individuare condizioni più restrittive per la costruzione di impianti a biogas;
  - nell'ottica di limitare il più possibile eventuali ricadute in grado di limitare fortemente l'utilizzo del territorio, assume rilievo l'esigenza di valutare preventivamente la portata di eventuali dispersioni di sostanze odorigene;
  - con determinazione del dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge è stato conferito alla società SIMULARIA S.r.l. l'incarico per la realizzazione di uno studio previsionale di dispersione delle componenti inquinanti ed odorigene, in grado di mettere in luce anche l'eventuale insorgenza di episodi criticil, derivanti da un impianto a biogas, alimentato da reflui zootecnici e biomasse agricole, da realizzarsi in Strada Vado della Valle nel Comune di Carmagnola;
- 6) la fornitura di cui trattasi è stato finanziato mediante applicazione della spesa di € =4.100,00= + € =820,00= per IVA 20% per un totale di € =4.920,00€ sull'intervento 1070403 del Bilancio di

Previsione 2011 - capitolo 3021 del PEG 2011 (T.F.: F.P.).

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  
DEL PRESENTE ATTO  
SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto**

La Provincia di Torino conferisce alla società SIMULARIA S.r.l. l'incarico professionale per la realizzazione di uno studio previsionale di dispersione delle componenti inquinanti ed odorigene, in grado di mettere in luce anche l'eventuale insorgenza di episodi critici, derivanti da un impianto a biogas, alimentato da reflui zootecnici e biomasse agricole, da realizzarsi in Strada Vado della Valle nel Comune di Carmagnola;

**Art. 2 – Termine per lo svolgimento dell'incarico**

L'incarico dovrà essere espletato entro il termine di 2 mesi dalla data di stipulazione del contratto, secondo i programmi che saranno predisposti e concordati con il Dirigente competente.

**Art. 3 - Corrispettivo**

Per l'attività prestata, ai fini dello svolgimento del lavoro, la Provincia di Torino si impegna a corrispondere l'importo complessivo di € 4.100,00 + € 820,00 per IVA 20% per un totale di € 4.920,00, dietro presentazione di regolare fattura valida ai fini fiscali da parte della società SIMULARIA S.r.l.

La Provincia si impegna ad effettuare il pagamento entro 90 giorni come da normativa vigente, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art 1284 c.c. La fattura dovrà essere intestata alla Provincia di Torino Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche e dovrà citare gli estremi della determina di affidamento.

**Art. 4 - Verifica delle prestazioni**

Spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni di eventuali problemi riscontrati ed il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

**Art. 5 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza**

La società SIMULARIA S.r.l. dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

#### **Art. 6 – Incompatibilità**

La Dott.ssa Rossella Prandi accetta l'incarico conferitole, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, né altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

#### **Art. 7 – Revoca dell'incarico e recesso dal contratto**

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso, e pertanto di recedere dal presente contratto.

Le parti, inoltre, convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora l'incaricato stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

#### **Art. 9 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 11 – Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio in Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Provincia  
Il Dirigente del Servizio  
Dott Francesco Pavone

Per la società SIMULARIA S.r.l.  
Dott.ssa Rossella Prandi

L'incaricato, dott.ssa Rossella Prandi, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di

accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 7 e 8 del presente contratto.

Per la Provincia  
Il Dirigente del Servizio  
Dott Francesco Pavone

Per la società SIMULARIA S.r.l.  
Dott.ssa Rossella Prandi

Torino, .....